



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO

VISTO

- Che sono state pubblicamente preannunciate da esponenti del Movimento "NO TAV", attraverso diffusione in fonti aperte, diverse manifestazioni con corteo per la giornata di giovedì 8 dicembre 2011, per protestare contro la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione ed in particolare della galleria geognostica in località La Maddalena del Comune di Chiomonte;
- che è stata preannunciata l'intenzione di muoversi dal Comune di Giaglione per raggiungere il cantiere installato dalla società LTF in località Clarea del Comune di Chiomonte;
- che è stata inoltre preannunciata l'intenzione di muoversi dal Comune di Chiomonte, per raggiungere il medesimo cantiere, transitando per l'area recintata prossima alla Centrale Elettrica e aggirando quindi l'area recintata retrostante il museo archeologico sito in località La Maddalena di Chiomonte.
- che è stata preannunciata altresì l'intenzione di dar vita ad una manifestazione con corteo nel Comune di Susa, con il dichiarato proposito di raggiungere l'area dell'Autoporto e di interessare la circolazione sulla prospiciente autostrada A32.
- che tali manifestazioni dovrebbero aver inizio dalla mattinata, e che potrebbero confluire o comunque interagire fra loro, anche prolungandosi nella notte successiva, con la dichiarata intenzione di dar luogo ad una "notte bianca" nel Comune di Susa.
- che è stata pubblicamente preannunciata l'intenzione di prolungare la protesta, in forme non meglio definite, per tutto il fine settimana dell'Immacolata e sino alla domenica 11 dicembre p.v..
- che più specificamente è stato lanciato un pubblico appello alla generalizzata partecipazione, con il fine di "abbattere o tagliare le recinzioni metalliche del cantiere";
- che, alla data odierna, solo la manifestazione di Susa risulta genericamente preavvisata.

CONSIDERATO

- che parte dei percorsi pubblicamente preannunciati sono oggetto di Ordinanza N. Gab.201000723/Area I Ord. e Sic. Pub., emanata dal Prefetto di Torino ai sensi dell'art. 2 TULPS approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773, in data 30 novembre 2011, nonché dell'Ordinanza N. Gab. 2011000723/Area I Ord. e Sic. Pub, emanata dalla medesima autorità il 6 dicembre 2011;
- che i citati provvedimenti prefettizi ordinano l'interdizione a chiunque di accedere e stationare nella strada provinciale 233, tratto compreso fra la strada statale 24 e via dell'Avanà del Comune di Chiomonte, fatta eccezione dei residenti nella frazione Ramats di Chiomonte, nella via dell'Avanà di Chiomonte tutta, nella via Roma di Chiomonte tutta, fatta eccezione dei residenti nella stessa via Roma, nella strada della Frazione San Rocco del Comune di Giaglione, tutta, nella strada della Frazione San Giovanni del Comune di Giaglione, tutta;
- che il citato provvedimento prefettizio del 6 dicembre 2011 dispone altresì l'interdizione dell'accesso a tutti i sentieri ed alle aree prative e silvestri dei Comuni di Giaglione e Chiomonte, che comunque conducano all'area di cantiere definita dalla recinzione esistente, nonché alle aree recintate retrostanti l'area del Museo Archeologico del Comune di Chiomonte ed a quelle della Centrale Idroelettrica di Chiomonte;
- che tutti gli assi viari citati, nonché il tratto dell'autostrada A32 prospiciente la galleria "Ramats", sono stati interessati da gravi turbative dell'ordine pubblico a partire dal 24 maggio 2011, in relazione al primo tentativo di insediamento del cantiere per la realizzazione dell'opera ferroviaria;
- che tutti gli assi viari citati e le aree silvestri e prative che circondano il cantiere insediato dalla società LTF, sono stati teatro di gravi, prolungati e ripetuti disordini a partire dal 27 giugno 2011;
- che nel corso di tali disordini centinaia di operatori delle forze di polizia, impegnati nei servizi di ordine e sicurezza pubblica a tutela delle maestranze e del cantiere, hanno riportato lesioni a causa delle violente azioni aggressive degli oppositori all'opera, azioni consistenti nel fittissimo

e ripetuto lancio di corpi contundenti di vario genere, spesso nascondendosi fra la vegetazione presente ed approfittando del tempo di notte, ulteriormente aggravando i rischi per l'incolumità di quanti si trovassero all'interno del cantiere o nelle aree oggetto di vigilanza;

- che in numerosissime occasioni singole persone o gruppi anche consistenti di individui, sovente travisati, sono comunque riusciti ad approssimarsi alla recinzione metallica del cantiere, recidendola in svariati punti anche mediante l'uso di strumentazione professionale quale flessibili, tenaglie ed altri attrezzi;
- che svariati altri danneggiamenti sono stati tentati o posti in essere nei confronti delle strutture del cantiere e che per tali azioni delittuose sono state inoltrate rituali denunce all'Autorità Giudiziaria;
- che la valle è meta di consistente transito per i luoghi di villeggiatura, lungo gli assi viari ordinari e autostradali che costituiscono tra l'altro collegamento internazionale, e che tale movimento della cittadinanza subirà un forte incremento per tutto il fine settimana dell'Immacolata e particolarmente proprio nel giorno di inizio della festività, l'8 dicembre;
- che ineludibili procedure di sicurezza, volte alla tutela dell'incolumità pubblica sull'autostrada, impongono l'interruzione della circolazione veicolare dal primo manifestarsi del semplice rischio di indebite presenze sul piano viario, così come dalla mera possibilità che sul sedime stradale si trovino oggetti pericolosi per il traffico.

ATTESE

le preminenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

VISTI ED APPLICATI

gli artt. 4, 17 e 21 della Costituzione, gli artt. 1, 18 e 20 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché l'art. 21 del relativo regolamento;

PRESO ATTO

di quanto genericamente indicato dai promotori della manifestazione da tenersi nel Comune di Susa, di cui a premessa;

PRESO ATTO

altresi di quanto pubblicamente diffuso dai promotori della manifestazione nelle fonti aperte di cui a premessa;

RILEVATA

l'esigenza di dare attuazione al diritto costituzionalmente garantito di libera manifestazione del pensiero;

RITENUTO

di dover dare integrale attuazione alle Ordinanze del Prefetto di Torino del 30 novembre 2011 e del 6 dicembre 2011, che si intendono complessivamente ed integralmente richiamate in ogni parte dispositiva, senza eccezione alcuna;

SENTITA

l'Autorità prefettizia che ha emanato i citati provvedimenti ex art. 2 del TULPS, anche con specifico riguardo al capoverso precedente;

PRESCRIVE

per motivi di ordine e sicurezza pubblica:

- di osservare scrupolosamente ogni disposto delle citate ordinanze prefettizie, con specifico riferimento ai divieti di transito ed accesso nelle strade comunali di Giaglione per Frazione San Rocco e per Frazione San Giovanni, tenendo presente che le aree oggetto di divieto saranno comunque precluse da sbarramenti fisici;
- di osservare scrupolosamente ogni disposto delle citate ordinanze prefettizie, con specifico riferimento ai divieti di transito ed accesso nelle seguenti vie del Comune di Chiomonte: via dell'Avanà, tutta; via Roma, tutta, con eccezione dei residenti nella medesima via; strada provinciale 233, dall'intersezione con la strada statale 24 all'intersezione con via dell'Avanà, con eccezione dei residenti nella frazione Ramats;

- di osservare integralmente ogni disposto delle citate ordinanze prefettizie, con specifico riferimento al divieto di accesso a tutti i sentieri ed alle aree prative e silvestri dei Comuni di Giaglione e Chiomonte, che comunque conducano all'area di cantiere definita dalla recinzione esistente, nonché alle aree recintate retrostanti l'area del Museo Archeologico del Comune di Chiomonte ed a quelle della Centrale Idroelettrica di Chiomonte;
- di non indossare caschi protettivi di qualsiasi genere, né maschere od altri manufatti idonei al travisamento, secondo quanto risulta vietato dalla vigente normativa;
- di non recare al seguito, né tanto meno utilizzare, strumenti da lavoro, da taglio o comunque idonei all'offesa, senza giustificato motivo;
- di non danneggiare in alcun modo le recinzioni comunque afferenti alle aree oggetto di vigilanza delle forze di polizia, rappresentandosi che qualunque azione lesiva integrerebbe i reati previsti dalla legislazione vigente;
- di non utilizzare veicoli o mezzi di qualsiasi genere, in considerazione – oltre che dei già citati divieti - delle ridotte dimensioni della viabilità dell'area;
- in ragione della prevedibile presenza di famiglie, di minori e anziani, come rilevato in analoghe precedenti manifestazioni, di predisporre ogni adeguata misura organizzativa, avvalendosi anche di ogni lecita forma di responsabilizzazione dei partecipanti, idonea all'ordinato svolgimento della manifestazione, nonché all'isolamento di categorie di persone che possano dar luogo ad iniziative violente, sin dall'afflusso e fino al completamento del deflusso dei manifestanti;
- di garantire apposite forme di contatto tra gli organizzatori dell'evento e i responsabili del servizio di ordine e sicurezza pubblica, sin dall'afflusso e fino al completo deflusso dei manifestanti.

DA' AVVISO

che, qualora l'iniziativa dovesse essere posta in atto in contrasto con l'anzidetta prescrizione, si concretizzerebbero comportamenti penalmente rilevanti che saranno perseguiti a termini di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Torino o ricorso giurisdizionale al TAR, rispettivamente nel termine di 30 o 60 giorni dalla data di notifica.

Torino, 7 dicembre 2011

IL QUESTORE

Faraoni
Faraoni